

Gli Uffici hanno pure ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Albertoni!

Se ne dia lettura.

**Suardo, segretario, legge:**

« Art. 1. Viene stabilita una tassa annua da 5 a 50 lire sulle decorazioni dei vari ordini equestri.

« La tassa per la croce di cavaliere sarà di lire 5; per quella di ufficiale di lire 10; per quella di commendatore di lire 25; per quella di grand'ufficiale di lire 40; per quella di gran cordone di lire 50. »

« Art. 2. Se una persona è insignita di più decorazioni e di vario grado pagherà la tassa relativa alla decorazione di grado massimo. »

« Art. 3. I proventi della tassa andranno totalmente a favore di una Cassa per l'infanzia abbandonata: secondo gli scopi che si propone il progetto di legge Conti sull'infanzia abbandonata, ora in discussione alla Camera.

« Però i fondi dovranno essere ripartiti fra le varie Provincie in ragione delle riscossioni in esse avvenute, di cui sarà tenuta nota separata. »

« Art. 4. La Cassa di cui all'articolo 3 sarà amministrata da una Commissione di dodici membri scelti dal Re fra i contribuenti a detta tassa. »

« Art. 5. Le norme per l'esazione della tassa e per l'ordinamento della Cassa saranno stabilite con apposito regolamento. »

**Presidente.** È presente l'onorevole Albertoni?

(Non è presente).

### Giuramento del deputato Brunetti.

**Presidente.** L'onorevole deputato Brunetti, finora per malattia impedito di recarsi a giurare, essendo ora presente, l'invito a giurare. (Legge la formula).

**Brunetti.** Giuro.

### Seguito della discussione del disegno di legge sui « probi-viri. »

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sui probi-viri. Nell'ultima tornata fu rimesso alla Commissione l'articolo 17 perchè Commissione

e ministro, tenendo conto degli emendamenti e delle raccomandazioni, potessero mettersi di accordo sopra una nuova formula.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Daneo, relatore.** L'articolo 17 sarebbe stato modificato nel seguente modo, specialmente nel capoverso *d*), con la fusione del capoverso *b*) col *d*):

« Art. 17. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) I condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia e per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento.

**Presidente.** Onorevoli colleghi, li prego di stare attenti.

La nuova formula, concordata tra il Ministero e la Commissione, è la seguente:

(Ne dà lettura).

Nessuno chiedendo di parlare su questa nuova formula dell'articolo 17, la pongo a partito.

(È approvata).

« Art. 18. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 3 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'articolo 32 del Regio Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. »